

ALLEGATO 4TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, Artigianbroker ha i seguenti obblighi:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto, **consegnano/trasmettono al contraente** l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e provvedono a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul proprio sito internet;
- b) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, di ciascun contratto, **consegnano al contraente** l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- c) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) **sono tenute a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e** le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, o dell'assicurato acquisendo a tal fine ogni informazione utile;
- e) **informano** il contraente che il prodotto assicurativo risponde alle sue richieste ed esigenze dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito;
- f) **valutano** se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché **adottano** opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) **forniscono** in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, di ciascun contratto, **consegnano/trasmettono al contraente** copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) **valutano** l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza **informano** il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, **informano** il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, **informano** il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) **forniscono** al contraente informazioni previste dall'articolo 121-sexies, commi 1 e 2 ed in particolare le informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.